

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 22 DEL 19-06-2026**

**Ufficio: AMMINISTRAZIONE**

**Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale in vista del periodo di massima pericolosità - Anno 2026.**

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di giugno, il Sindaco **Zulli Mario**

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento agli articoli 50, 54 e 107;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTO** il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, con specifico riferimento alle attribuzioni del Sindaco quale Autorità locale di protezione civile;

**VISTA** la Legge Regionale della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

**VISTA** la Legge Regionale della Regione Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 46 “Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare (Prot. n. MIN\_MUSUMECI-0001714-P del 26/05/2026, trasmessa dal relativo Gabinetto con Protocollo di Uscita n. 0054178 del 29/05/2026) ad oggetto: “Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale nonché ai rischi conseguenti”;

**VISTO** il documento tecnico allegato alla citata nota ministeriale, recante le “Raccomandazioni AIB 2026” emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della pianificazione operativa e delle attività di prevenzione non strutturale a carico delle Amministrazioni locali;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro (N. 14522/114/113 Uff. III, registrata in ingresso dalla Prefettura di Chieti al Prot. N. 0055100 del 29/05/2026)

relativa ai “*Servizi di vigilanza, prevenzione e direttive operative interforze per la campagna antincendio boschivo 2026*”;

**VISTA** la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico (Prot. Uscita N.0061104 del 18/06/2026), acquisita formalmente al Protocollo generale del Comune di Gessopalena al n. 0003144 del 18/06/2026, avente ad oggetto l'avvio della campagna antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 e l'obbligo di recepimento delle relative linee guida governative;

**CONSIDERATO** che la predetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare individua formalmente lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" sull'intero territorio nazionale per l'anno 2026 nel periodo stagionale compreso tra il 15 giugno 2026 ed il 15 ottobre 2026;

**CONSTATATO** che, in concomitanza con la stagione estiva, l'innalzamento delle temperature e il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale comportano danni gravissimi ed irreparabili al patrimonio forestale, floro-faunistico e ambientale, costituendo al contempo un imminente e grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

**RILEVATA** la necessità di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica comunale l'attuazione di tutti gli adempimenti gestionali, amministrativi e di coordinamento previsti dalle vigenti direttive nazionali e regionali in materia di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi;

**RITENUTO** necessario, urgente e contingibile adottare sul territorio comunale drastiche misure straordinarie di prevenzione, unitamente a divieti tassativi atti a scongiurare l'insorgenza, l'innescio e la propagazione dei fuochi, a salvaguardia del patrimonio arboreo protetto ai sensi della *L.R. n. 3/2014* e dell'ordine pubblico;

**VISTO** l'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito all'obbligo di indicazione dell'autorità e del termine per il ricorso contro gli atti amministrativi;

## **DICHIARA**

**Lo stato di grave pericolosità per rischio incendi sull'intero territorio del Comune di Gessopalena con decorrenza immediata e fino al 15 ottobre 2026.**

## **ORDINA**

Durante il suddetto periodo di grave pericolosità, l'osservanza rigorosa delle seguenti disposizioni e prescrizioni:

### **1) Divieti Tassativi**

Nelle aree a rischio di incendio boschivo, nelle aree agricole, nei terreni incolti e/o nelle zone immediatamente ad esse adiacenti (fasce di interfaccia urbano-rurale), è fatto assoluto divieto a chiunque di:

- Accendere fuochi di ogni genere, ivi incluse le operazioni di abbruciamento di stoppie, paglie, ramaglie, sfalci e residui vegetali di qualsivoglia natura agricola o forestale;
- Far brillare mine, usare esplosivi o compiere focherelli industriali;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici (es. saldatrici, smerigliatrici) che possano produrre faville, scintille o surriscaldamenti in prossimità di aree boscate o sterpaglie;
- Fumare, gettare fiammiferi, mozziconi di sigari o sigarette accese dalle vetture o a piedi, o compiere qualsiasi altra sconsiderata operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;

- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, far esplodere petardi o lanciare lanterne volanti (c.d. lanterne cinesi) a fiamma libera.

## **2) Disposizioni per gli Enti di Gestione di Infrastrutture e Servizi**

Alla Società di gestione dei servizi idrici (S.A.S.I. S.p.A.), a Telecom Italia S.p.A. (TIM), ad E-distribuzione S.p.A., ad ANAS S.p.A. (Struttura Territoriale Abruzzo e Molise) e alla Provincia di Chieti, viene ordinato di provvedere, ciascuno lungo gli assi infrastrutturali, linee aeree, reti tecnologiche e pertinenze di rispettiva competenza (ivi compresi i tratti stradali e la rete dei tratturi ricadenti nel territorio comunale), alla costante pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione sistematica di erba secca, rovi, residui vegetali e rifiuti infiammabili, realizzando idonee fasce di isolamento protettivo.

## **3) Attività ad Alto Rischio Esplosivo o d'Infiammabilità**

I proprietari, gestori e legali rappresentanti di attività commerciali, artigianali o industriali limitrofe alle aree a rischio di incendio, o classificate ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (es. depositi di carburante, rivendite di gas, depositi di legname), devono comunicare preventivamente al Comune l'esatta ubicazione della propria sede, i recapiti telefonici diretti del responsabile reperibile H24 e copia aggiornata del Piano di Emergenza Antincendio aziendale, provvedendo contestualmente alla realizzazione di idonee fasce protettive perimetrali totalmente prive di vegetazione.

## **4) Disciplina dei Fuochi Pirotecnici e Deroghe**

Su tutto il territorio comunale vige il divieto assoluto di attività pirotecnica e di utilizzo di fiamme libere. Eventuali deroghe straordinarie, esclusivamente per aree urbanizzate non confinanti con zone a rischio, potranno essere concesse dal Sindaco solo previa istanza formale e verifica della dotazione, a totale carico del richiedente, di adeguate squadre e mezzi privati di vigilanza antincendio. In presenza di condizioni meteo avverse, vento o temperature elevate, l'efficacia di tali deroghe si intende automaticamente e tassativamente sospesa.

## **5) Obbligo di Realizzazione delle Fasce Protettive (Precese)**

I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici e campi destinati a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente realizzare perimetralmente una fascia protettiva (precesa) mediante aratura profonda del terreno, sgombra da residui di vegetazione, per una larghezza continua non inferiore a 10 metri, idonea a interrompere la continuità del combustibile vegetale.

## **6) Manutenzione dei Terreni Incolti, Aree Boscate e Patrimonio Arboreo**

I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti, aree boscate, giardini o lotti d'area confinanti con insediamenti civili, industriali e infrastrutture stradali hanno l'obbligo di eseguire la costante pulizia e il taglio della vegetazione infestante e secca. Tali interventi colturali e di ripulitura della necromassa devono tassativamente uniformarsi ai criteri di sostenibilità e tutela imposti dalla *Legge Regionale dell'Abruzzo n. 3/2014*, strutturando fasce protettive atte a neutralizzare gli incendi di interfaccia urbano-rurale.

## **7) Obblighi per le Strutture Turistiche e Ricettive**

I gestori di strutture ricettive, agriturismi, camping o insediamenti turistici e ricreativi, anche a carattere temporaneo, esposti al contatto con possibili fronti di fuoco poiché limitrofi ad aree boscate, devono mantenere in stato di assoluta efficienza le fasce di protezione perimetrali, dotarsi di idonei sistemi di estinzione rapida e aggiornare/predisporre i piani di evacuazione interni in linea con le direttive della Protezione Civile e della Prefettura di Chieti.

## **8) Vigilanza, Sanzioni Amministrative e Penali**

Gli Organi di Polizia dello Stato, il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Casoli, il Comando Stazione Carabinieri di Torricella Peligna, il Corpo di Polizia Locale nonché tutti gli Enti e i funzionari preposti per legge sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni e agli obblighi di manutenzione qui prescritti comporteranno:

- L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*;
- L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie aggravate stabilite dalla *Legge Quadro n. 353/2000*;
- L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie specifiche per gli illeciti forestali e omessa prevenzione degli incendi previste dalla *Legge Regionale Abruzzo n. 3/2014*.

Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, le trasgressioni ai divieti imposti con la presente Ordinanza integrano la fattispecie di reato punibile a norma del Codice Penale, con particolare riferimento all'art. 650 C.P. (*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*) e all'art. 423-bis C.P. (*Incendio boschivo*, che prevede la reclusione fino a dieci anni).

In caso di inottemperanza prolungata, questo Comune procederà all'esecuzione coattiva d'ufficio dei lavori di pulizia necessari, con totale addebito delle relative spese a carico dei soggetti inadempienti.

### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Gessopalena, nonché tramite l'affissione di manifesti informativi sul territorio.
- Che l'ordinanza sia immediatamente esecutiva.

### **DISPONE ALTRESÌ**

Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gessopalena, nell'ambito delle proprie competenze gestionali e strutturali ai sensi dell'art. 107 del *D.Lgs. n. 267/2000*, di dare piena ed immediata attuazione a tutti gli obblighi operativi, amministrativi e tecnici derivanti dalle direttive nazionali, ministeriali e regionali richiamate in narrativa, con particolare riferimento a:

- L'attivazione delle procedure per l'aggiornamento o la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile (anche di carattere speditivo) per il rischio di incendi di interfaccia urbano-rurale, focalizzando l'attenzione sulle infrastrutture e gli insediamenti antropici o turistici limitrofi alle aree boscate;
- Il coordinamento e la mappatura delle aree colpite da incendio ai fini dell'aggiornamento del Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della *Legge n. 353/2000*;
- L'attivazione delle procedure per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi di pulizia coattiva dei terreni privati inadempienti, con successiva rivalsa delle spese e contestuale irrogazione delle sanzioni a carico dei trasgressori;

- Il costante raccordo informativo e operativo con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo, la Sala Operativa Unica Regionale (SOUP) e i presidi territoriali di soccorso.

### **DISPONE INFINE**

Che per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si fa diretto rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- In sede giurisdizionale: avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per l'Abruzzo, entro il termine decadenziale di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del *Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo)*;
- In sede amministrativa: tramite Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, unicamente per motivi di legittimità, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del provvedimento, ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

La presente Ordinanza viene trasmessa immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo;
- Questura di Chieti;
- Amministrazione Provinciale di Chieti;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Casoli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
- ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise;
- E-distribuzione S.p.A. (Direzione Compartimentale);
- S.A.S.I. S.p.A. (Servizio Idrico Integrato);
- Telecom Italia S.p.A. (TIM);
- Servizio di Polizia Locale - Sede;
- Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Zulli Mario

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2026 al 04-07-2026.

Lì 19-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to